

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI RADIOISOTOPICI E KIT FREDDI PER MARCATURA PER IMPIEGO MEDICO "IN VIVO" DA DESTINARE ALLE UNITA' OPERATIVE DI MEDICINA NUCLEARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" (CAPOFILA), DELLE AREE VASTE N.1 PESARO- URBINO, N.3 MACERATA, N. 5 ASCOLI, DELL'INRCA E DELL'A.O OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA**

<b>Struttura Competente</b>	<i>UOC Gestione Approvvigionamento di beni, servizi logistica</i> Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (tel. 0721/3663441/70/40 fax 366336)
<b>Responsabile istruttoria</b>	<i>Dott.ssa Lucilla Venturi</i> Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (tel. 0721/366370 fax 366336) <i>lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it</i>
<b>Responsabile Unico del Procedimento amministrativo:</b>	<i>Dott.ssa Chiara D'Eusanio</i> Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (tel. 0721/366340 fax 366336) <i>chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it</i>

## **Premessa:**

Nel corpo del presente capitolato speciale d'appalto s'intende:

- **AORMN e/o SA (Stazione Appaltante capofila):** Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” titolare dei rapporti giuridici;
- **AV 1:** AREA VASTA Pesaro - Urbino
- **AV3:** AREA VASTA Macerata
- **AV5:** AREA VASTA Ascoli
- **INRCA:** Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
- **A.O. Riuniti di Ancona:** Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I- G.M. Lancisi –G. Salesi.
- **concorrente o imprese concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- **impresa aggiudicataria:** l'operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di operatori economici risultato aggiudicatario;
- **disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA):** il presente documento che disciplina le modalità di espletamento della fornitura che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto fra questa SA, l'ASUR Marche (per le necessità delle AA.VV. n. 1 , n.3 e n. 5), l'INRCA e gli A.O. Riuniti di Ancona e l'impresa aggiudicataria;
- **capitolato tecnico (di seguito CT):** documento contenente le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto del presente appalto;
- **schema di contratto:** documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA (Capofila), l'ASUR Marche (per le necessità delle AA.VV. n. 1 , n.3 e n. 5), l'INRCA e gli A.O. Riuniti di Ancona e l'impresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati *per relationem*.
- **fornitura:** si intende la totalità dei beni oggetto del presente capitolato speciale e del CT;
- **R.U.P.:** il Responsabile Unico del Procedimento;
- **D.E.C.:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016** avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- **DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** (se in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ” se in quanto applicabile;

- **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSA e nel DT e nello schema di contratto;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i.:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Il **risultato atteso** dalla fornitura oggetto del presente capitolato speciale è individuato nella corretta e regolare esecuzione del contratto in relazione all'acquisizione di prodotti radioisotopici e kit freddi per marcatura per impiego medico "in vivo" a copertura delle esigenze dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e delle AA.VV. n 1 Urbino, n.3 di Macerata e n.5 di Ascoli Piceno, dell'INRCA e dell'A.O. Ospedali Riuniti di Ancona.

Questa Azienda Ospedaliera, individuata quale capofila, procede, su mandato con rappresentanza dell'ASUR/AVN.1,n.3,n.5 e dell'A.O. Universitaria Riuniti di Ancona e dell'INRCA, all'effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto per il soddisfacimento del proprio fabbisogno e di quello della mandante.

Pertanto l'aggiudicazione della fornitura da parte di questa Azienda Ospedaliera capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali (con distinti e separati depositi cauzionali definitivi) intercorrenti fra l'operatore economico aggiudicatario e le Aziende partecipanti all'unione d'acquisto mediante la sottoscrizione dei contratti il cui schema costituisce parte integrante della documentazione di gara.

#### **Art.1 - TERMINI TEMPORALI**

I termini indicati nei documenti di gara, sia per l'AORMN che per l'impresa aggiudicataria, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, o comunque lavorativo.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e consecutivi.

Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

#### **Art. 2 - OGGETTO, IMPORTO DELLA FORNITURA E DURATA**

Il presente CSA ha per oggetto l'acquisizione di prodotti radioisotopici e kit freddi per marcatura per impiego medico "in vivo" a copertura delle esigenze delle UU.OO di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e delle AA.VV. n 1 n. 3, n.5, dell'INRCA e dell'A.O. Ospedali Riuniti di Ancona.

La fornitura è articolata in n. 49 lotti non frazionabili; i prodotti e le quantità, sono indicati nella "Scheda Fabbisogno" allegata al presente Capitolato Speciale disciplinare di gara quale parte integrante e sostanziale ove sono e sono specificati i rispettivi importi annui in euro al netto dell'IVA, **validi come base d'asta.**

***Importo complessivo della fornitura:***

<b>Importo a base d'asta, IVA esclusa per un periodo di anni 5</b>	<b>Importo a base d'asta iva inclusa per un periodo di anni 5</b>	<b>Importo massimo opzione di acquisto, IVA esclusa</b>	<b>Importo complessivo stimato (fornitura + opzione) IVA esclusa</b>
<b>Euro 16.092.948,15</b>	<b>€ 17.745.019,00</b>	<b>Euro 6.437.179,26</b>	<b>Euro 22.530.127,41</b>

#### **Opzione d'acquisto ai sensi dell'art. 1331 c.c.**

Questa Azienda procederà all'aggiudicazione definitiva della fornitura dettagliatamente descritta nell'offerta economica per le quantità ivi indicate e per gli importi a base d'asta ivi indicati riservandosi sin d'ora di procedere, in vigore del contratto, all'acquisto dall'operatore economico aggiudicatario, di ulteriori quantitativi, pari al 40% dei prodotti aggiudicati, corrispondente all'importo massimo sopra indicato quale "opzione d'acquisto".

In tale ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato a fornire gli ulteriori quantitativi di prodotto alle stesse condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente capitolato speciale.

L'opzione di acquisto è subordinata:

- all'emergere di ulteriori necessità;
- alla vigenza del contratto;
- alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative.

#### ***Durata della fornitura:***

La fornitura avrà una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data che verrà espressamente indicata nel contratto di fornitura.

Decorso almeno 35 (trentacinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed indicherà la data di avvio della fornitura.

Alla data di avvio della fornitura verrà redatto specifico verbale di avvio fra il D.E.C. ed il responsabile tecnico della fornitura.

La procedura è espletata in unione di acquisto fra l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro (capofila e stazione appaltante), l'ASUR Area Vasta 1 di Urbino, ASUR Area Vasta n.3 di Macerata, ASUR Area Vasta 5 di Ascoli Piceno, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona ed INRCS.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta, tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un

periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, decorsi i primi 12 mesi dall'inizio della fornitura, si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata a questa Azienda.

### **Art. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO**

I presunti carichi di lavoro annuali, suddivisi per singole tipologie, sui quali dovrà essere dimensionata l'offerta, sono dettagliatamente indicati nella scheda fabbisogno e nel capitolato tecnico ai quali si rinvia. I quantitativi si riferiscono ad un fabbisogno presunto, sono indicativi e non impegnativi, essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione al variare dell'affluenza di pazienti e della casistica clinica e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'AORMN richiederà, in misura non superiore/inferiore al 20% dell'importo massimo stimato (inclusa l'opzione d'acquisto), senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere indennità di sorta.

La fornitura inoltre potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni anche nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte di interventi normativi/organizzativi a livello nazionale e/o regionale;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, ecc.);
- qualora i prodotti non risultassero più idonei a seguito di variazioni negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici;
- nell'ipotesi in cui i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

### **Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA**

Si rinvia alle caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico.

### **Art. 5 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA**

Per il luogo e le modalità di consegna del materiale oggetto della presente gara si rinvia integralmente a quanto specificamente indicato nel Capitolato Tecnico.

I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

In relazione alle modalità di confezionamento si rinvia a tutto quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordini, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.

Le fatture, così come i documenti di trasporto, dovranno *TASSATIVAMENTE* riportare gli estremi dell'ordine del CIG.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal referente del reparto ricevente (unica unità di consegna) (con firma leggibile e timbro) e dovrà arrecare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art. 7 del presente documento.

Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna dei prodotti entro i termini sopra indicati, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di acquistare presso altre ditte eguali quantità e

qualità di merce a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante alla Stazione Appaltante a causa dell'inadempienza stessa.

## **Art. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al D.E.C. (che verrà nominato, per ogni singola Azienda con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il D.E.C. rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il D.E.C. è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 7 - CONTROLLI SULLE FORNITURE – DIFETTI ED IMPERFEZIONI**

**Ai sensi degli artt. 102 del D.lgs. n.50/2016 questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto tramite il D.E.C.**

Pertanto la firma del referente della UOC ricevente, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il reparto ricevente e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 48 ore dalla richiesta di sostituzione (detta richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

***L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.***

I beni oggetto della fornitura devono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella sua documentazione e campionatura.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o istituito specializzato ufficialmente riconosciuto e/o personale specializzato di propria fiducia. Le spese inerenti le prove di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito delle stesse, saranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria rimane responsabile per eventuali vizi che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento (es. cause di non corretta sterilità, numero di garze per busta non corretto).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al capitolato tecnico.

## **Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E SUE RESPONSABILITA'**

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

- assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto;
- garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi;
- assumere ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore;
- fornire i prodotti offerti in sede di gara e successivamente aggiudicati;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato;
- assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 s.m.i.;

- rispettare le disposizioni contenute nel patto di integrità;
- assicurare, in caso di sciopero, la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale, ai sensi di quanto previsto dalla L. 146/90 s.m.i.;
- individuare un incaricato con funzione di “**Responsabile Tecnico della fornitura**”. Il suddetto responsabile tecnico ha il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare la fornitura. Tutte le contestazioni di inadempienze, ritardi, ecc., fatte in contraddittorio con il suddetto referente si intendono fatte direttamente all’Impresa aggiudicataria. Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve comunicare al R.U.P. e al D.E.C. il nominativo e il recapito telefonico del suddetto referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. In caso di assenza o impedimento del referente, l’impresa aggiudicataria deve comunicare il nominativo e il recapito telefonico del sostituto;
- in caso di indisponibilità temporanea di prodotti **per causa di forza maggiore** l’impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all’Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere ordini.  
In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
  - la denominazione, il codice;
  - il periodo di indisponibilità, ove è noto o prevedibile;
  - la causa dell’indisponibilità.
 In tale ipotesi si procederà con acquisto in danno.  
In caso di mancata tempestiva comunicazione scritta, verranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

#### ***Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi:***

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’esecutore dovrà aver stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione della prestazione.

#### **Art. 9 – AGGIORNAMENTO**

L’impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare alla stazione appaltante l’eventuale affiancamento al prodotto aggiudicato di altri più recenti. In tali ipotesi la sostituzione dei prodotti aggiudicati e/o il loro affiancamento dovrà essere preventivamente ed espressamente accettato dal D.E.C (tale accettazione dovrà essere notificata al R.U.P. ed al Responsabile della UOC Farmacia Interna).

Resta inteso che è facoltà della stazione appaltante rifiutare i nuovi prodotti quando, a giudizio insindacabile del D.E.C., gli stessi non siano perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze della U.O.C. utilizzatrice.

#### **Art.10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**



L'Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate che dovranno riportare i dati dell'ordine contabile, il numero di CIG e le stesse descrizioni e codici dei prodotti riportati nell'offerta economica.

**Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.**

**A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.**

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: *“l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972”*.

Il pagamento sarà eseguito, a seguito dell'attestazione del D.E.C. di corretta e regolare esecuzione della fornitura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento troverà applicazione la vigente normativa in materia.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte dell'Impresa, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Si evidenzia che la mancanza del numero di ordine in fattura fa venire meno gli automatismi impiegati da questa Azienda per la liquidazione automatica delle stesse; pertanto eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati a questa AORMN.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

#### **Art. 11 - SUBAPPALTO**

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 12 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO**

L'impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel suddetto “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori” scaricabile dal sito Aziendale, unitamente alla restante documentazione di gara che fa parte integrante del presente capitolato, i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”.

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano **essere pari ad € 00,00.**

Prima dell'avvio delle attività oggetto del presente capitolato speciale verrà effettuata una riunione di cooperazione e coordinamento, con la modalità esplicitate nel suddetto DVRI.

#### **Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALI**

Il R.U.P - su indicazione del D.E.C. - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- nel caso di ritardata consegna nei termini e modalità di cui alla documentazione di gara, sarà applicata una penale pari al 0,3 per mille calcolata sull'intero importo contrattuale oggetto della ritardata consegna;
- laddove nel corso della fornitura si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico dell'impresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale e/o dal CTP e/o dal contratto sottoscritto sarà applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari allo 0,3 per mille ad un massimo pari al 1 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'intero importo contrattuale.

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

#### **Art. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare

l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **Recesso**

Questa AORMN si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblichi prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

In tali ipotesi all'Impresa aggiudicataria inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate purché eseguite correttamente e regolarmente collaudate rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs.

50/2016.

**Art. 16 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro

**Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

**Art.18 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.